Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 maggio 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

(3938)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 6 maggio 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nguyen Anh Vu, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica socialista del Viet Nam a Roma.

(3988)

Il giorno 6 maggio 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Oscar Acosta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Honduras a Roma.

(3989)

Il giorno 6 maggio 1978 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Marcel Rymenans, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno del Belgio a Roma.

(3990)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1185**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

diagnostica chirurgica endoscopica;
urologia pediatrica;
oftalmologia pediatrica;
otorinolaringoiatria pediatrica;
dermatologia pediatrica;
malattie del ricambio del bambino;
medicina d'urgenza;
fisiopatologia medica;
semeiotica neurologica;
angiologia;
andrologia.

Nello stesso elenco l'insegnamento di tecniche chirurgiche complementari in terapia oncologica muta la denominazione in quella di chirurgia oncologica.

Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277, 278, relativi alla scuola speciale per ortottiste che muta la denominazione in quella di ortottisti-assistenti di oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia

Art. 273. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università.

Art. 274. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia; delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e postoperatorio dei pazienti strabici; dei problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.

La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione alla Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Art. 275. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.

Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purché abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata.

Art. 276. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di due a sei per anno di corso. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base al

risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto a posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.

Art. 277. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica oculistica o altro docente di disciplina affine, proposto dal titolare della cattedra di clinica oculistica, sentito il consiglio della scuola.

Art. 278. — L'anno accademico ha inizio e termina nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 279. — Il corso comprende lezione teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;

fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;

ottica fisica e fisiopatologica;

ortottica I;

psicologia infantile.

2° *Anno*:

elementi di patologia oculare;

elementi di farmacologia oculare;

elementi di neurooftalmologia;

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica II.

3° *Anno*:

tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione contattologica, adattometria, campo visivo, senso cromatico);

tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG, ecografia, retinografia e fluoroangiografia);

ortottica III;

nozioni di riabilitazione senso motorio nell'età infantile;

legislazione sanitaria.

Art. 280. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, dell'internato per l'intero periodo di corso di studi nella clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 281. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.

Art. 282. — Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.

Art. 283. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 284. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 285. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti fra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 286. — Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

tassa annuale di iscrizione	L. 10.000
tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso	» 5.000
soprattassa annuale di esame	» 5.000
tassa erariale di diploma	» 6.000
contributi di laboratorio	» 5.000

Art. 287. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1978
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. **1186**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Padova (quarto istituto).

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Padova, a decorrere dall'anno scolastico 1977-78, il quarto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « L. Einaudi » di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1978
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 278

LEGGE 27 aprile 1978, n. **181.**

Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'applicazione dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, deve intendersi riferita anche agli ufficiali della riserva di complemento che, già in servizio durante il periodo compreso tra il 10 giugno 1940 e il 10 maggio 1945, abbiano in detta posizione di stato conseguito una promozione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 aprile 1978, n. **182.**

Concessione alla regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello statuto per il quinquennio 1977-81 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1977-81, al 90 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso quinquennio 1977-81, nell'importo di lire 40 miliardi.

Art. 3

Il contributo di cui all'articolo 1 viene versato alla regione nell'anno successivo a quello cui si riferisce, sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati in ciascun anno nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 27 aprile 1978, n. **183.**

Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle Forze armate in occasione di pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

a) le cessioni dei materiali effettuate in occasione di pubbliche calamità dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore del Congo, Jugoslavia, Grecia, Cile, Turchia, Giordania e Messico per un valore complessivo di L. 159.099.937;

b) le cessioni di viveri, vestiario e sapone effettuate dal Ministero della difesa negli anni 1961-69 in favore dell'ONFA (Opera nazionale figli aviatori) per un valore complessivo di L. 195.589.933;

c) la cessione di vestiario e casermaggio per uso sanitario effettuata dal cessato Ministero della guerra - Direzione generale della sanità militare, nel 1946 in favore dell'ospedale civile di Ulzio, per un valore complessivo di L. 4.059.600.

Art. 2.

I consegnatari degli enti militari che hanno effettuato le cessioni di cui al precedente articolo sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui all'articolo 1, sono emessi dal Ministro della difesa e sottoposti per i rispettivi controlli alla competente ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Art. 3.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 21, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, i materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, quando non ne sia possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili.

Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i materiali ceduti, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in occasione dei soccorsi alle popolazioni delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **184**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Pozzo, in Ostuni.

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ostuni 28 novembre 1976, integrato con due dichiarazioni del giorno successivo, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna del Pozzo, in Ostuni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 301

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **185**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione, in Voghera.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 12 ottobre 1973, integrato con tre dichiarazioni datate 12 febbraio 1974, 17 gennaio e 4 giugno 1975, relativo alla erezione della parrocchia della Resurrezione, in Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **186**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ambrogio, in Torino.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 7 dicembre 1976, integrato con due dichiarazioni 21 marzo 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Ambrogio, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **187**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Vercelli.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 16 luglio 1976, integrato con dichiarazione 29 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1978, n. **188**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Savona.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in località Chiavella del comune di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1978
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1978.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Lazio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lazio »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Vincenzo Guercio, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero del tesoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Schettino, direttore aggiunto di divisione del Ministero del tesoro, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lazio in sostituzione del dottor Vincenzo Guercio;

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1978
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 240

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 maggio 1973, concernente approvazione degli imponibili forfettari e dei criteri di determinazione di detti imponibili da applicarsi per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti da trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, spettacoli di qualsiasi genere ed esecuzioni musicali, ovunque effettuati congiuntamente alla somministrazione di alimenti o bevande.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli e di attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il proprio decreto del 19 maggio 1973, con il quale sono stati fissati criteri uniformi ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli ai trattenimenti danzanti con o senza numeri di attrazione, agli spettacoli teatrali di qualsiasi genere ed alle esecuzioni musicali, ovunque effettuati, allorquando congiuntamente a tali spettacoli e attività abbia luogo anche la somministrazione di alimenti o bevande;

Ravvisata l'opportunità di sostituire la disciplina di cui al precitato decreto onde adeguare, tra l'altro, ai mutati valori monetari le misure percentuali dei prezzi praticati, da assumere quale base d'imposizione dei tributi sugli spettacoli;

Decreta:

Il decreto ministeriale 19 maggio 1973, con il relativo allegato, è sostituito dal presente decreto e dall'allegata regolamentazione che forma parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1978

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI FORFETTARI DA APPLICARSI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DEI TRIBUTI CONNESSI AGLI INTROITI DERIVANTI DA TRATTENIMENTI DANZANTI CON O SENZA NUMERI DI ATTRAZIONE, SPETTACOLI TEATRALI DI QUALSIASI GENERE ED ESECUZIONI MUSICALI, OVUNQUE EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE.

A) TRATTENIMENTI DANZANTI CON O SENZA NUMERI DI ATTRAZIONE

1) *In sale da ballo e night club*

La base imponibile netta ai fini del calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo del biglietto d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di ammissione del pubblico più appresso specificate:

per prezzi fino a L. 4.000: quota imponibile netta pari al 30%;

per prezzi da L. 4.001 a L. 10.000: aumento della suddetta quota imponibile netta di un punto ogni 500 lire o frazione fino ad un massimo del 42%;

per prezzi oltre L. 10.000: quota imponibile netta pari al 65% della parte accedente L. 10.000 imponibili al 42%.

La quota imponibile netta unitaria come sopra determinata non potrà comunque superare l'85% del prezzo netto corrispondente a quello cumulativamente pagato dallo spettatore o partecipante, al lordo delle imposte.

Per la determinazione del prezzo medio della consumazione cui commisurare le suddette percentuali, l'ufficio accertatore dovrà prendere a base i prezzi massimi praticati, al lordo dell'eventuale percentuale di servizio, per almeno tre dei seguenti generi di consumazione: bibite analcoliche, liquori nazionali, liquori esteri, champagne, da scegliere in relazione alle caratteristiche del locale e alla clientela che lo frequenta. Per lo champagne, vino e simili, il prezzo medio per persona è pari ad un quarto del prezzo della bottiglia.

Qualora le consumazioni offerte fossero più limitate e/o diverse rispetto ai generi elencati ai commi precedenti, il prezzo medio dovrà essere determinato, sempre in base ai criteri avanti dettati, in relazione ai prezzi massimi di listino dei generi di consumazione disponibili.

I criteri di cui sopra, stabiliti tenendo anche conto del disposto dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dovranno trovare applicazione con l'osservanza, a seconda delle modalità di ammissione del pubblico, delle seguenti norme particolari:

a) *Ingresso con biglietto comprensivo del diritto a consumazione.*

La quota imponibile unitaria netta del prezzo del biglietto dovrà essere indicata in distinta d'incasso.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio.

Qualora il diritto alla consumazione sia limitato solo ad alcuni dei generi avanti elencati rispetto a quelli disponibili nel locale, la quota imponibile unitaria netta verrà stabilita nella misura del 90% del prezzo netto corrispondente a quello pagato dal partecipante al trattenimento, al lordo delle imposte.

Per i soli locali che effettuino trattenimenti danzanti riservati a clientela prevalentemente giovanile e pratichino un prezzo lordo del biglietto non superiore a L. 4.000, con l'offerta di una consumazione senza alcuna limitazione rispetto ai generi disponibili nel locale, ed un secondo prezzo al pubblico non inferiore al 50% del primo, ma con scelta della consumazione limitata a bevande analcoliche o con contenuto in alcool fino al 21% del volume, è consentito liquidare l'imposta moltiplicando le singole quote imponibili unitarie dei due prezzi considerati, da indicare in distinta d'incasso, per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli omaggio, da rilasciare all'ingresso per ciascun prezzo e tipo, con sopra specificato il genere di consumazione consentito.

La scelta della consumazione deve essere effettuata all'atto dell'ingresso.

In caso d'inosservanza delle suddette norme la liquidazione dell'imposta avverrà secondo i normali criteri previsti al punto 1) e al primo, secondo e terzo paragrafo della presente disposizione.

b) *Ingresso con biglietto e consumazione obbligatoria.*

La quota imponibile unitaria netta deve essere commisurata all'importo complessivo del biglietto d'ingresso e della consumazione obbligatoria e non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi vanno moltiplicati per il numero complessivo dei biglietti a pagamento e di quelli in omaggio.

Tutto il conteggio deve essere evidenziato nella distinta d'incasso.

c) *Ingresso libero e consumazione obbligatoria.*

La quota imponibile netta unitaria dev'essere commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria.

Su tale quota devono essere liquidate le relative imposte, i cui importi sono da moltiplicare per il numero dei buoni consumazione che dovranno comunque essere consegnati con la consumazione anche se offerta gratuitamente, al tavolo o al banco, e conservati, ai fini del controllo, per tutta la durata della permanenza in sala del cliente. Tutto il conteggio dev'essere evidenziato sulla distinta d'incasso.

Alternativamente a tale procedura l'esercente potrà optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione obbligatoria, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore normalmente per periodi trimestrali solari, con riferimento ai giorni feriali, prefestivi e festivi, tenendo anche conto delle frequenze verificate durante l'attività spettacolistica svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità.

d) *Ingresso con biglietto e consumazione facoltativa.*

Fino alla concorrenza dei buoni consumazione rilasciati, la quota imponibile unitaria netta va commisurata all'importo complessivo del biglietto d'ingresso e della consumazione. Tale quota imponibile, che non potrà comunque essere inferiore al prezzo netto del biglietto, dev'essere riportata in distinta d'incasso e su di essa vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione rilasciati al banco o al tavolo.

I restanti biglietti d'ingresso a pagamento ed omaggio vanno registrati nella medesima distinta d'incasso separatamente ed assoggettati all'imposta con l'aliquota corrispondente al loro prezzo unitario.

e) *Ingresso libero e consumazione facoltativa.*

La quota imponibile netta unitaria del prezzo della consumazione dev'essere riportata nella distinta d'incasso.

Su tale quota vanno liquidate le relative imposte, i cui importi devono essere moltiplicati per il numero dei buoni consumazione che dovranno essere consegnati unitamente alle con- consumazioni, al banco o al tavolo, anche se offerte gratuitamente.

Alternativamente a tale procedura l'esercente potrà optare per la liquidazione dell'imposta effettuabile sulla base della quota imponibile netta, commisurata al prezzo unico o medio della consumazione facoltativa, indicata in distinta d'incasso e moltiplicata, per ogni manifestazione, per il totale delle presenze medie determinate dall'ufficio accertatore, diminuite del 30% per i trattenimenti effettuati nei giorni prefestivi e festivi e del 50% per quelli effettuati nei giorni feriali. Tale determinazione avrà luogo normalmente per periodi trimestrali solari, tenendo anche conto delle frequenze verificate durante l'attività di spettacolo svolta nei mesi decorsi e nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'opzione suddetta, da effettuarsi per iscritto, dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della data di applicazione dei criteri di cui sopra. La comunicazione scritta dell'eventuale revoca dell'opzione dovrà pervenire all'ufficio accertatore almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di validità.

I buoni consumazione, da rilasciare all'atto della consegna della prima consumazione soltanto per le ipotesi di cui alle precedenti lettere *c*), primo e secondo comma, *d*) ed *e*), primo e secondo comma, devono essere numerati progressivamente, preventivamente vidimati dall'ufficio accertatore e registrati nei registri di carico e scarico con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti per i biglietti d'ingresso. Ai buoni consumazione tornano altresì applicabili le sanzioni previste al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le violazioni alle norme concernenti i biglietti d'ingresso Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) devono essere rilasciati biglietti a quattro sezioni, ciascuna recante il contrassegno dell'ufficio accertatore.

Le modalità di partecipazione del pubblico ai trattenimenti e di scelta delle consumazioni nonchè i prezzi praticati devono essere indicati su appositi avvisi redatti con caratteri leggibili ed affissi all'ingresso dei locali.

Per i trattenimenti danzanti con cena, compresi quelli organizzati in talune particolari occasioni (fine d'anno, carnevale, ecc.), vige la regolamentazione sopra esposta, salvo il necessario riferimento alla cena anzichè alla consumazione.

La relativa quota netta imponibile sarà così determinata:

per prezzi della cena fino a L. 10.000: quota imponibile netta pari al 32%;

per prezzi della cena oltre L. 10.000: quota imponibile netta pari al 40% della parte eccedente L. 10.000 imponibili al 32%.

2) *Negli alberghi, villaggi turistici, ristoranti, trattorie, bar e in qualsiasi altra attività similare*

La base imponibile netta, per il calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa, è determinata nelle stesse misure percentuali del prezzo lordo del biglietto d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni fissate per i trattenimenti danzanti nelle sale da ballo e night club e con l'osservanza delle medesime norme dettate in relazione alle modalità di ammissione del pubblico.

Per i trattenimenti che hanno luogo occasionalmente, nel normale orario di apertura, nei ristoranti, trattorie, bar; purchè non siano appositamente e preventivamente organizzati, ed esclusa in ogni caso la presenza di un complesso musicale o di apposita pista da ballo, l'imposta potrà essere liquidata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

Per i trattenimenti danzanti con cena tornano applicabili le corrispondenti norme di cui al punto 1).

Quando i trattenimenti danzanti siano riservati ai soli alloggiati, la base imponibile sarà determinata in percentuale del corrispettivo globale dei periodi di soggiorno, in misura variabile dallo 0,50 al 5%, in relazione all'incidenza dei trattenimenti sul complesso dei servizi offerti e tenuto conto delle modalità di ammissione dei partecipanti, nonchè delle caratteristiche dei trattenimenti stessi.

Tale percentuale potrà essere fissata in misura superiore, fino ad un massimo del 15%, qualora siano previste particolari manifestazioni con la partecipazione di noti artisti, complessi, ecc. e/o la corresponsione di uno specifico prezzo per assistervi.

In tal caso la percentuale così determinata dovrà essere applicata sui corrispettivi del periodo di soggiorno durante il quale sono state effettuate le suddette manifestazioni.

La liquidazione del tributo, riferita alla sola misura percentuale della quota di soggiorno, dovrà avvenire con l'applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.

Analoghi criteri tornano applicabili anche quando congiuntamente o in luogo di trattenimenti danzanti siano riservate agli alloggiati altre attività soggette ad imposta tenendo conto, ai fini della suddivisione proporzionale dell'imponibile, della nota in calce alla tariffa allegata al predetto decreto presidenziale.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione d'inizio di attività prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972, gli esercenti dovranno dichiarare gli elementi necessari all'ufficio accertatore per la determinazione della percentuale imponibile e della sua eventuale suddivisione proporzionale; entro i termini previsti dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 i gestori degli alberghi, dei villaggi turistici ed attività similari dovranno dichiarare gli introiti effettivamente conseguiti per i soggiorni del periodo cui si riferisce la dichiarazione, conteggiando altresì l'imposta dovuta sulla percentuale imponibile — e sue eventuali suddivisioni — comunicata dall'ufficio accertatore a seguito della valutazione degli elementi forniti contestualmente alla dichiarazione di inizio di attività, o successivamente modificati anche a seguito di accertamento d'ufficio.

B) Spettacoli teatrali di qualsiasi genere

La base imponibile netta, ai fini del calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa, è determinata nelle seguenti misure percentuali del prezzo lordo dei biglietti d'ingresso e/o del prezzo delle consumazioni in relazione alle modalità di ammissione del pubblico più appresso specificate:

per prezzi fino a L. 3.000: quota imponibile netta pari al 50%;

per prezzi oltre L. 3.000: quota imponibile netta pari al 75% della parte eccedente le L. 3.000 imponibili al 50%.

Per la determinazione del prezzo medio della consumazione e per le norme particolari da osservare in relazione alle diverse modalità di ammissione del pubblico, torna applicabile la medesima regolamentazione dettata per i trattenimenti danzanti di cui al paragrafo *A*), punto 1).

La quota imponibile unitaria come sopra determinata non potrà comunque superare l'85% del prezzo netto corrispondente a quello cumulativamente pagato dallo spettatore, al lordo delle imposte.

Per gli spettacoli teatrali con cena la quota netta imponibile sarà determinata con i medesimi criteri previsti per i trattenimenti danzanti con cena (punto *A*), n. 1), ultimo paragrafo).

C) Esecuzioni musicali

Per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di orchestrina o singoli strumenti o apparecchi non a disposizione dei clienti, esclusi quelli radiotelevisivi e di filodiffusione, la base imponibile netta ai fini del calcolo dell'imposta sugli spettacoli e dell'IVA connessa è determinata in misura dal 10% al 20% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle somministrazioni effettuate in concomitanza con le esecuzioni musicali, tenuto anche conto dei prezzi praticati.

L'imponibile così determinato dovrà essere dichiarato nelle forme e con l'osservanza dei termini stabiliti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 e la liquidazione del tributo dovrà avvenire con l'applicazione della minore aliquota prevista dal n. 3) della tariffa annessa al decreto presidenziale predetto, in considerazione della minima incidenza unitaria della base imponibile.

Qualora le esecuzioni musicali assumano carattere prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti o bevande e il pubblico venga ammesso con le stesse modalità di cui al punto *A*), n. 1), lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), troverà applicazione la relativa disciplina in luogo di quella prevista al presente punto *C*).

Il pagamento dell'imposta relativa agli spettacoli ed alle altre attività di cui ai paragrafi *A*), *B*), *C*), dev'essere effettuato entro i termini stabiliti dall'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972.

Il Ministro delle finanze
Malfatti

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Sostituzione di un membro dell'assemblea generale consortile del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 2 marzo 1958, n. 259;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, con il quale, con i poteri di cui alla indicata delega, si dispone, tra l'altro, che il comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova sia integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 23 dicembre 1977, con il quale il dott. Cataldo Liguori, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica è stato confermato rappresentante del Ministero medesimo in seno all'assemblea generale consortile del Consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1° gennaio 1978 - 31 dicembre 1981;

Vista la nota in data 5 gennaio 1978, con la quale il predetto dott. Cataldo Liguori ha chiesto di essere esonerato dall'incarico succitato;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto dott. Liguori, in seno all'assemblea generale consortile del Consorzio autonomo del porto di Genova, con altro funzionario dirigente di questo Ministero;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Giuseppe Bruno è nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno all'assemblea generale consortile del Consorzio autonomo del porto di Genova per il periodo decorrente dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro: Morlino

(3974)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1978.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca credito campano, società per azioni, in Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge numero 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca credito campano, società per azioni, con sede legale in Napoli, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(4023)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 781/78 del consiglio, del 17 aprile 1978, relativo al regime applicabile agli scambi tra la Comunità economica europea e Cipro nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 782/78 della commissione, del 19 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 783/78 della commissione, del 19 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 784/78 della commissione, del 19 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 785/78 della commissione, del 19 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 786/78 della commissione, del 19 aprile 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 787/78 della commissione, del 19 aprile 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77, n. 443/77 e n. 1844/77 relativi a vendite particolari di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Raccomandazione n. 788/78/CECA della commissione, del 19 aprile 1978, intesa a prorogare le misure provvisorie anti-dumping messe in atto per le importazioni di prodotti siderurgici originari della Cecoslovacchia.

Raccomandazione n. 789/78/CECA della commissione, del 19 aprile 1978, intesa a prorogare le misure provvisorie anti-dumping messe in atto per le importazioni di prodotti siderurgici originari del Giappone.

Raccomandazione n. 790/78/CECA della commissione, del 19 aprile 1978, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sugli sbozzi in rotoli per lamiere in ferro o in acciaio originari della Corea del Sud.

Regolamento (CEE) n. 791/78 della commissione, del 19 aprile 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 767/78 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria, della Spagna, della Grecia e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 792/78 della commissione, del 19 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica alla decisione n. 78/286/CEE della commissione, del 22 febbraio 1978, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva n. 69/208/CEE del consiglio, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 74 del 16 marzo 1978.

Pubblicati nel n. L 106 *del* 20 *aprile* 1978.

(99/C)

Regolamento (CEE) n. 793/78 della commissione, del 18 aprile 1978, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva.

Pubblicato nel n. L 109 *del* 22 *aprile* 1978.

(100/C)

Regolamento (CEE) n. 794/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 795/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 796/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 797/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 798/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Decisione n. 799/78/CECA della commissione, del 19 aprile 1978, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 107 *del* 21 *aprile* 1978.

(101/C)

Regolamento (CEE) n. 800/78 della commissione, del 20 aprile 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 111 *del* 24 *aprile* 1978.

(102/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 11 maggio 1978:

Ferraro Ada, notaio residente nel comune di Carino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere è trasferito nel comune di Napoli.

Pirolo Pietro, notaio residente nel comune di Napoli è trasferito nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina.

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Priverno, distretto notarile di Latina.

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Cisterna, distretto notarile di Latina.

De Cerbo Pasquale, notaio residente nel comune di Arezzo, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina.

Parasassi Giovanni, notaio residente nel comune di Apricena, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina.

Rotondano Rosalia, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Salerno è trasferito nel comune di Montecorvino Rovella, stesso distretto notarile.

Vecchioni Sergio, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina è trasferito nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano.

Vecchioni Sergio, notaio residente nel comune di Lipari, distretto notarile di Messina è trasferito nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano.

Minoli Giuseppe Massimo, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Laverna Ponte Tresa, distretto notarile di Milano.

Naso Natale, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro è trasferito nel comune di Serra San Bruno, stesso distretto notarile.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino è trasferita nel comune di Celano, distretto notarile di Sulmona.

Misurale Maurizio, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Pescina, distretto notarile di Sulmona.

Giuliani Laura, notaio residente nel comune di Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria è trasferita nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino è trasferita nel comune di Monoppello, distretto notarile di Teramo.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma è trasferito nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino.

Giacobini Roberto, notaio residente nel comune di Torricella Peligna distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino.

Falessi Alvaro, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari è trasferito nel comune di Arpino, distretto notarile di Cassino.

Russo Antonetta, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino è trasferita nel comune di Borgorose, distretto notarile di Rieti.

Polli Luigi, notaio residente nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Lupi Mario, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto.

Fulignoli Dilio, notaio residente nel comune di Spoleto, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Narni, distretto notarile di Terni.

Santucci Maria Rosaria, notaio residente nel comune di San Calogero, distretto notarile di Catanzaro, è trasferita nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento.

Rando Antonino, notaio residente nel comune di Ofena, distretto notarile de L'Aquila, è trasferito nel comune di Antrodoco, distretto notarile di Rieti.

Lupi Mario, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia.

Lupi Mario, notaio residente nel comune di Teulada, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Todi, distretto notarile di Perugia.

(3981)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Mastisan dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mastisan concessa all'impresa Sipcam S.p.a. di Milano con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3825)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Malathir 50 dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 1° marzo 1973 alla impresa Rumianca S.p.a. di Torino del presidio sanitario denominato Malathir 50, già registrato al n. 0114.

(3826)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Treflan granulare dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Treflan granulare concessa all'impresa Siapa S.p.a. di Napoli con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3827)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Cyanobar 45/47 dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1978 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Cyanobar 45/47 concessa all'impresa Cyanamid Italia S.p.a. di Catania con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3828)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Multi Verindal Schering dell'impresa Schering S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Multi Verindal Schering concessa all'impresa Schering S.p.a. di Milano con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3829)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 12 maggio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	871,50	871,50	871,40	871,50	871,50	871,45	871,40	871,50	871,50	871,40
Dollaro canadese	781,50	781,50	781,25	781,50	781,55	781,45	781,30	781,50	781,50	781,60
Franco svizzero	439,90	439,90	440,25	439,90	440,35	439,85	440,18	439,90	439,90	439,70
Corona danese	152,60	152,60	152,25	152,60	152,50	152,55	152,59	152,60	152,60	152,95
Corona norvegese	160,03	160,03	160,02	160,03	159,85	160,02	159,92	160,03	160,03	160,08
Corona svedese	187,40	187,40	187,25	187,40	187,35	187,35	187,25	187,40	187,40	187,60
Fiorino olandese	385,90	385,90	386,05	385,90	385,95	385,85	385,98	385,90	385,90	385,90
Franco belga	26,445	26,445	26,45	26,445	26,45	26,40	26,445	26,445	26,445	26,53
Franco francese	186,86	186,86	186,95	186,86	187 —	186,85	187,05	186,86	186,86	186,94
Lira sterlina	1586,40	1586,40	1586,75	1586,40	1586,20	1586,35	1586,35	1586,40	1586,40	1586,42
Marco germanico	412,80	412,80	412,90	412,80	413,30	412,75	413,05	412,80	412,80	412,30
Scellino austriaco	57,44	57,44	57,45	57,44	57,45	57,40	57,425	57,44	57,44	57,50
Escudo portoghese	19,25	19,25	19,25	19,25	19,28	19,20	19,20	19,25	19,25	19,30
Peseta spagnola	10,707	10,707	10,71	10,707	10,72	10,65	10,705	10,707	10,707	10,72
Yen giapponese	3,867	3,867	3,87	3,867	3,86	3,85	3,867	3,867	3,867	3,85

Media dei titoli del 12 maggio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,350
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,350
» 5 % (Città di Trieste)	96,800
» 5 % (Beni esteri)	96,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,075
» 5,50 % » » 1968-83	83,125
» 5,50 % » » 1969-84	80,800
» 6 % » » 1970-85	80,900
» 6 % » » 1971-86	77,675
» 6 % » » 1972-87	75,550
» 9 % » » 1975-90	83,350
» 9 % » » 1976-91	82,850
» 10 % » » 1977-92	89,425
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82.700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,675
» » » » 1-10-1979	101,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,250
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,180
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	90,175
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,600
» » » 10 % 1- 1-1981	94,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,550
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1978

Valuta	
Dollaro USA	871,45
Dollaro canadese	781,40
Franco svizzero	440,04
Corona danese	152,595
Corona norvegese	159,975
Corona svedese	187,325
Fiorino olandese	385,94
Franco belga	26,446
Franco francese	186,955
Lira sterlina	1586,375
Marco germanico	412,925
Scellino austriaco	57,432
Escudo portoghese	19,225
Peseta spagnola	10,706
Yen giapponese	3,867

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a cinque borse di perfezionamento all'interno e a quattro borse di perfezionamento all'estero, a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, col quale sono istituite borse di perfezionamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali di istruzione media tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1978 un concorso, per titoli, a cinque borse di perfezionamento all'interno e quattro borse di perfezionamento all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione media tecnica, per permettere ad essi di aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica presso istituzioni scientifiche e presso aziende nazionali ed estere di particolare rinomanza.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno è di L. 60.000 ciascuna e quello delle borse di perfezionamento all'estero è di L. 150.000 ciascuna.

Art. 2.

Per la determinazione delle materie tecniche di cui al precedente articolo devono essere tenuti presenti i programmi di insegnamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, 18 settembre 1963, n. 1759, 20 aprile 1970, n. 647, 28 gennaio 1972, n. 123, 22 aprile 1972, n. 556 e 1° maggio 1972, n. 825, nonchè con i decreti ministeriali 21 luglio 1966, 8 agosto 1966 e 14 gennaio 1967.

Si debbono intendere per materie tecniche tutte le materie di insegnamento escluse le lettere italiana, la storia, la matematica e la fisica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, deve essere inoltrata per il tramite del capo d'istituto di appartenenza e deve pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda devono essere indicati il voto riportato all'esame di laurea, le attività scientifiche svolte e la carriera percorsa dall'insegnante.

Deve inoltre essere indicata l'azienda e l'istituzione scientifica nazionale ed estera presso cui il candidato desidera aggiornare e perfezionare la propria cultura tecnica e deve essere specificato il primo degli studi e delle ricerche che intende seguire.

Alla domanda devono essere allegati — debitamente autenticati — il certificato di laurea con l'indicazione del voto nonchè tutti quei titoli e pubblicazioni che si desidera vengano presi in esame.

Il candidato deve infine allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data del presente bando.

Il capo dell'istituto, presso cui l'insegnante presta servizio, è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione al concorso presentata dal candidato un rapporto circostanziato sulla di lui attività didattica e scientifica, esprimendo il proprio motivato parere in merito alla domanda stessa.

Sono esclusi dal concorso coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine indicato e non l'abbiano documentata nei modi sopra specificati entro il termine stesso.

Sono esclusi altresì coloro che abbiano fruito di una delle borse previste dall'art. 8 del decreto-legge 29 maggio 1947, n. 690. La esclusione ha la durata di un quinquennio a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata prevista la borsa assegnata.

Art. 4.

Una commissione composta di due funzionari amministrativi e di due ispettori tecnici dell'Amministrazione della pubblica istruzione, costituita con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, esaminerà le domande con le documentazioni e i pareri relativi e compilerà la graduatoria dei vincitori che sottoporrà al Ministro per l'approvazione con una relazione in merito.

Art. 5.

Gli assegnatari delle borse sono tenuti a compiere il periodo di perfezionamento presso le aziende e le istituzioni scientifiche prescelte durante le ferie estive dell'anno scolastico 1977-78 e con le particolari modalità che per ciascuno la commissione stessa riterrà di fissare.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'interno sarà corrisposto, in unica rata, dopo l'ingresso dell'interessato nell'azienda e nella istituzione scientifica cui è stato assegnato, previa esibizione della dichiarazione che attesti l'ingresso stesso, rilasciato dal dirigente dell'azienda o dell'istituzione.

L'ammontare delle borse di perfezionamento all'estero sarà corrisposto, in unica rata entro 10 giorni precedenti la partenza per l'estero dietro rilascio, da parte dell'assegnatario della borsa, di una dichiarazione con la quale si impegna di restituire l'intero importo della borsa stessa, qualora non possa più compiere il periodo di perfezionamento all'estero.

Al pagamento delle borse provvede il Ministero per il tramite dell'istituto tecnico di appartenenza dell'interessato.

Al termine del godimento della borsa l'assegnatario è tenuto a presentare al Ministero una circostanziata relazione sugli studi e sulle ricerche compiute e una dichiarazione del dirigente dell'azienda e della istituzione sulla proficuità dell'opera da lui svolta durante il periodo di permanenza nell'azienda o nella istituzione.

Art. 6.

La relativa spesa di complessive L. 900.000 graverà sul cap. 2553 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1978

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1978
Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 134

(4009)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a trentatre posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, per i compartimenti di Milano, Verona, Bologna, Firenze, Bari e Palermo.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a trentatre posti di capo tecnico in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, per i compartimenti di Milano, Verona, Bologna, Firenze, Bari e Palermo, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1977, n. 928, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 299, avrà luogo nel giorno 24 giugno 1978 alle ore 14,30 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Milano:

liceo ginnasio statale « G. Carducci », via Beroldo, 9, Milano;

liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73, Milano.

Sede di Verona:

secondo liceo scientifico statale di Verona « Galileo Galilei », via San Giacomo, 11, Borgo Roma, Verona.

Sede di Bologna:

istituto salesiano « Beata Vergine di Santa Lucia », via Jacopo della Quercia, 1, Bologna.

Sede di Firenze:

istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58, Firenze;

istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10, Firenze.

Sede di Bari:

istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », via Cavour, 249, Bari.

Sede di Palermo:

liceo scientifico statale « Stanislao Cannizzaro », viale Generale Arimondi, 1, Palermo.

(3984)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quattrocentoquarantasette posti di operaio qualificato in prova, con assegnazione ad impianti del servizio materiale e trazione, per il compartimento di Bari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quattrocentoquarantasette posti di operaio qualificato in prova, con assegnazione ad impianti del servizio materiale e trazione per il compartimento di Bari, indetto con decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 994, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 302, avrà luogo a Bari nel giorno 4 giugno 1978 alle ore 7,30 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico industriale statale « M. Panetti », via Re David, 186, Bari;

liceo scientifico statale « A. Scacchi », via Melo, 224, Bari;

istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249, Bari;

istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », piazza Poerio, Bari;

istituto tecnico commerciale statale « G. Cesare », via Luigi Einaudi, 66, Bari.

(3985)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto 16 marzo 1978, n. 704, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di medico condotto vacanti in comuni della provincia di Modena alla data del 30 novembre 1967:

Carpi;
Fiorano;
Fiumalbo;
Frassinoro;
Maranello;
Montecreto;
Montese;
Palagano;
Pievepelago;
Polinago;
Prignano;
Ravarino;
Riolunato;
S. Possidonio;
Sestola.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire all'ufficio del medico provinciale di Modena, viale Gramsci, 10, entro e non oltre le ore 12 del 20 luglio 1978. Per ogni e qualsiasi informazione, gli interessati potranno rivolgersi direttamente alle segreterie dei comuni i cui posti vacanti sono a concorso.

(3782)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorso ad un posto di primario del servizio di emodialisi e nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di primario del servizio di emodialisi e nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(1746/S)

OSPEDALE « A. RAGAZZI » DI CASTELMASSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelmassa (Rovigo).

(1747/S)

OSPEDALE GERIATRICO « G. STUARD » DI PARMA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma.

(1748/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa (Massa Carrara).

(1734/S)

OSPEDALE «L. SACCO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

nove posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(1742/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di radiologia (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(1743/S),

ISTITUTO DI ONCOLOGIA DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1727/S)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE E MELORIO» DI S. MARIA CAPUA VETERE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

(1728/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione neurologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione neurologica presso il centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1730/S)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITÀ» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(1731/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «L. A. GALMARINI» DI TRADATE

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tradate (Varese).

(1732/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Genova-Nervi.

(1733/S)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il vincitore del concorso dovrà dichiarare la propria disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(1729/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo addetto al servizio di psicoprofilassi ostetrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo addetto al servizio di psicoprofilassi ostetrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1743/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione medica (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco);

un posto di assistente della divisione di accettazione, pronto soccorso e astanteria (riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(1735)

OSPEDALE CIVILE DI JESOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesolo (Venezia).

(1740/S)

OSPEDALE GERIATRICO E GERONTOLOGICO «G. B. GIUSTINIAN» DI VENEZIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venezia.

(1741/S)

OSPEDALE «DONO SVIZZERO» DI FORMIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di cardiologia;

tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di malattie infettive;

un posto di assistente di pediatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(1736/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781340)